



COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

- regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale del 25/11/86 prot n. 55768/2078 controllata dal Co.Re.Co. nella seduta del 04/02/87 prot. n. 814
 - modificato con delibera di Consiglio comunale del 16-07-1992 prot n. 30970/445 controllata dal Co.Re.Co. nella seduta del 17/08/92 prot. n. 3328
-

Art. 1

Passi Carrabili

Sono considerati passi carrabili le diramazioni e gli accessi regolarmente segnalati, atti a consentire l'ingresso con veicoli dalle aree pubbliche comunali alle proprietà private. La costituzione di passi carrabili di cui sopra è subordinata all'autorizzazione comunale.

Art. 2

Richiesta di Passi Carrabili

Chiunque abbia interesse può inoltrare al Sindaco domanda per la costituzione dei Passi Carrabili secondo le disposizioni del presente regolamento. Il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni previste nella autorizzazione.

Art. 3

Contenuto della domanda

Nella domanda di autorizzazione di passo carrabile gli interessati dovranno specificare, oltre gli elementi identificativi del soggetto titolare e l'esatta ubicazione del passo carrabile che si vuole costituire, anche la superficie richiesta per l'uso particolare che non potrà essere inferiore alla larghezza dell'accesso per la profondità di metri uno.

Art. 4

Prescrizioni e condizioni della autorizzazione.

L'autorizzazione comunale rilasciata per la regolarizzazione del passo carrabile dovrà indicare:

- la superficie destinata all'uso particolare del passo carrabile.
- L'obbligo all'esposizione del cartello segnaletico di passo carrabile e le caratteristiche dello stesso.
- L'obbligo al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per il passo carrabile ai sensi dell'art. 195 del T.U.F.L. 14.9.1931 n. 1175 e successive modificazioni.
- La facoltà di richiedere lo smusso della cordonata del marciapiede e/o di effettuare la segnaletica orizzontale (verniciatura manto stradale) per una superficie non superiore a quella autorizzata per l'uso carrabile.

Art. 5

Cartello Segnaletico.

Il cartello segnaletico di passo carrabile, installato a cura del richiedente, dovrà essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni ufficiali ed avere le caratteristiche indicate nella autorizzazione comunale.

Art. 6

Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 195 del T.U.F.L. 14/9/1931 n. 1175 la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche è comunque dovuta, prescindendo dall'effettiva utilizzazione del passo carrabile o dall'esistenza di una autorizzazione, in presenza di opera o manufatto che renda effettiva e visibile l'occupazione permanente del suolo.

Art. 7

Norme transitorie.

I titolari di passi carrabili già precedentemente autorizzati o comunque già iscritti a ruolo ai fini della relativa tassa, hanno facoltà di regolarizzare, a sanatoria, la loro posizione entro il 30.11.1992, con l'installazione del cartello segnaletico di cui al precedente art. 5.

Ogni altro cartello segnaletico di passo carrabile, non conforme alle norme deve ritenersi abusivamente esposto e va rimosso a cura degli interessati entro la stessa data.

Art. 8

Sanzioni.

Le violazioni delle norme regolamentari saranno sanzionate con la pena pecuniaria amministrativa determinata nel limite minimo edittale di Lire 50.000 e massimo di Lire 300.000 previsti dall'art. 106 del R.D. n. 383/34 e successive modificazioni.

In forza delle vigenti disposizioni legislative il provvedimento è obblazionabile in via ordinaria con Lire 100.000 oltre le spese di procedimento.